



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE NUOVE IMPRESE

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 40 del 22.09.2015

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 37 del 25.07.2018

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 33 del 29.06.2020

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Comune di Gambettola, nell'ambito delle iniziative volte ad incentivare lo sviluppo locale, procede alla attribuzione di un contributo a fondo perduto ad imprese del territorio comunale recentemente avviate.
2. Il contributo viene erogato in 2 quote, a distanza di un anno l'una dall'altra.
3. Lo stanziamento per il raggiungimento di tale finalità viene definito di anno in anno in fase di approvazione del Bilancio.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

1. Sono ammesse a contributo le imprese operanti nei settori di produzione di beni e servizi incluse le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e degli eventuali soci:
 - a.1) non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui all'articolo 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011);
 - a.2) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
 - a.3) deve essere stata rispettata la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e non deve essere stato riportato provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione della suddetta normativa;
 - a.4) non devono essere state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - a.5) non deve essere stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) l'impresa deve:
 - b.1) essere in regola con la contribuzione obbligatoria;

- b.2) non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o altra procedura concorsuale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b.3) avere sede legale sul territorio comunale di Gambettola e/o almeno una unità locale operativa nel territorio comunale;
 - b.4) essere iscritta al relativo registro presso la Camera di Commercio e deve aver iniziato la propria attività nel periodo compreso fra il 01.10 (dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda) e il 30.09 dell'anno in corso. Per inizio dell'attività si intende la data di inizio attività, desunta da visura presso la camera di Commercio. Per le imprese con sola unità locale operativa nel territorio comunale (vd. paragrafo b.3), per inizio attività si intende la data di apertura dell'unità locale, desunta da visura presso la CCIAA;
 - b.5) essere costituita in una forma giuridica consentita dalla vigente normativa, individuale o societaria, comprese le cooperative ed i consorzi, con l'unica eccezione per la S.p.a. come indicato nel successivo Art. 3;
- c) nel caso di imprese i cui titolari siano persone extracomunitarie: il titolare (in caso di impresa individuale) o tutti i soci (in caso di società), devono risiedere in Italia da almeno 5 anni alla data di inizio dell'attività;
- d) non avere debiti di qualunque natura nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
2. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dai soggetti sopra meglio esplicitati alla data di presentazione della richiesta di contributo e dovranno permanere e sussistere fino alla data di liquidazione della 2 quota dello stesso.

ART. 3 - ESCLUSIONE DALL'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Saranno escluse dal contributo le imprese operanti nei settori di produzione di beni e servizi incluse le attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, turistiche e del settore terziario, che si trovano in una o più delle seguenti condizioni:

- con più di 10 dipendenti, alla data di presentazione della domanda;
- che operino nel campo dell'intermediazione finanziaria, dell'intermediazione immobiliare, le banche, le assicurazioni e gli agenti di commercio;
- aziende cosiddette "compro oro/argento";
- che svolgano attività di sale/agenzie scommesse;
- che siano sala gioco, sala VLT / New Slot Machine, sala Bingo o similari;
- aziende del commercio su aree pubbliche che non abbiano sede nel Comune di Gambettola;
- aziende costituite solo per la gestione di depositi o magazzini;
- quelle che sono organizzate in S.p.a. (Società per azioni);
- aziende del settore commerciale, di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi) che al loro interno detengano slot machine;
- le attività commerciali che hanno la sede operativa coincidente con la residenza del titolare o di uno di essi.

ART. 4 - ENTITÀ E LIMITI DEL CONTRIBUTO EROGABILE

1. Lo stanziamento messo a disposizione nel Bilancio viene distribuito in maniera eguale a tutte le imprese aventi diritto, fermo restando l'importo massimo erogabile di € 1.500,00 annui.
2. Il contributo viene concesso per i primi 2 anni di attività; la quota liquidata il secondo anno sarà dello stesso importo di quella erogata il primo anno.
3. La somma stanziata in Bilancio è utilizzata prioritariamente per liquidare la seconda quota delle imprese beneficiarie dell'anno precedente e per la restante parte per finanziare le imprese beneficiarie dell'anno in corso.

4. La liquidazione del primo anno è effettuata dopo il completamento delle operazioni di cui a seguenti artt. 7 e 8. La liquidazione del secondo anno verrà effettuata ad un anno dalla liquidazione del primo, solo se l'impresa non incorra in una delle cause di decadenza e revoca di cui al successivo art. 8 e solo se l'impresa abbia mantenuto l'assetto societario iniziale.
5. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse in regime "de minimis" ai sensi della normativa vigente. A tal fine l'impresa dovrà presentare apposita dichiarazione degli altri eventuali benefici ottenuti e di rispetto della presente condizione.

ART. 5 - TERMINE E MODALITA' PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Ogni anno, a seguito dell'approvazione del Bilancio, mediante Avviso pubblico emanato dal Responsabile del Settore competente, viene data comunicazione dell'importo del fondo messo a disposizione nell'anno.
2. Dal 1 al 31 ottobre è possibile presentare domanda di contributo in bollo UNICAMENTE sui moduli messi a disposizione dal Comune. Se il 31 ottobre coincide con un giorno festivo, la scadenza è posticipata al giorno successivo non festivo.
3. Le domande dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta nel modulo e pervenire entro i termini suindicati.
4. Qualunque sia il mezzo di inoltro della domanda farà fede esclusivamente la data di arrivo al Protocollo del Comune ovvero, in caso di trasmissione telematica, la data di accettazione.
5. Resta inteso che il recapito della domanda, ai fini dell'arrivo in tempo utile, resta ad esclusivo rischio del mittente. Se non perverrà entro i termini temporali suindicati, la domanda non sarà presa in considerazione ed il Comune di Gambettola non risponderà dei disguidi non imputabili ai propri uffici.

ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento riferito al presente Regolamento è assegnato al Responsabile del IV Settore Assetto del Territorio. L'inizio del procedimento coincide con la data di presentazione della domanda.
2. L'Ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello dell'Ufficio Attività Economiche – S.U.A.P.

ART. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Ogni impresa in possesso dei requisiti di cui del presente Regolamento può presentare al Comune una sola istanza di concessione del contributo.
2. Le domande incomplete o irregolari saranno sospese e i termini di conclusione del procedimento saranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'arrivo della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti, da fornire entro il termine tassativo di giorni 10 dal ricevimento della richiesta, a pena di esclusione.
3. L'erogazione dei contributi è subordinata all'accertamento dei presupposti e requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 8 - ISPEZIONI, VERIFICHE, REVOCHE E DECADENZA DAI BENEFICI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare le verifiche delle domande ammesse sulle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione del contributo.
2. Qualora venga accertata l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dello stesso.
3. Viene revocato il contributo anche nel caso in cui l'impresa beneficiaria nel momento di erogazione della prima o della seconda quota dello stesso non sia più in possesso dei

requisiti di cui al precedente art. 2 ovvero sia chiusa per cessazione dell'attività, ceduta a terzi o trasferita fuori dal Comune di Gambettola.

4. La revoca del contributo, ad eccezione del caso dovuto a cessazione dell'attività, comporta la restituzione al Comune delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali vigenti e decorrenti dalla data di erogazione del contributo stesso, entro novanta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, pena l'attivazione delle procedure esecutive per l'escussione delle stesse, ferma restando l'attivazione di procedimenti anche penali, in particolare in caso di dichiarazioni mendaci.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive modifiche e del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito dei procedimenti afferenti il presente Regolamento.

ART. 10 – NORMA TRANSITORIA

Per il solo anno 2015 il termine di presentazione delle domande di cui al precedente art. 5 è prorogato al 30 novembre 2015.